**ORIGINALE**

# Comune di Biccari

Provincia di Foggia

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007
www.comune.biccari.fg.it P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
## N. 85 del 10/06/2022

**OGGETTO: DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/R/IDR DEL 27/12/2019, PER IL SUPERAMENTO DEL WATER SERVICE DIVIDE E APPLICAZIONE DELLO "SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA" – DETERMINAZIONI - ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZO IDRICO COMUNALE ANNO 2022.**

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

| Cognome e Nome | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|
| **Dott. Gianfilippo MIGNOGNA** | **Sì** | |
| **Costantina CHECCHIA** | **Sì** | |
| **Antonio BEATRICE** | **Sì** | |

Totale presenze 3 Totale assenze 0

Assiste **Segretario Generale Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Gianfilippo MIGNOGNA** nella sua qualità di **IL SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
**Arch. Vincenzo MANZI**

Addì 10/06/2022 _____

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO**
**Dott.ssa Tiziana MONACO**

Addì 10/06/2022 _____

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla conformità a legge, statuto e regolamenti della presente deliberazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**
**Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE**

Addì 10/06/2022 _____

**Premesso Che**:

- Acquedotto Pugliese S.p.A. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia sino al 31.12.2018 ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 141;
- In data 30 settembre 2002 è stata stipulata la convenzione di Gestione tra il Presidente della Regione Puglia nella qualità di Commissario per l'E.S.E.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A.
- le opere di pubblica fognatura e depurazione a servizio del Comune di Biccari sono di proprietà dello stesso ente locale;
- Il depuratore di Biccari, ubicato in contrada Castagna, alla periferia dell'abitato, è stato realizzato dalla Regione Puglia nell'ambito del "Progetto Integrato per il Disinquinamento del Golfo di Manfredonia" ed è stato avviato all'esercizio in data 16.06.1992;
- Il D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 133 del 12.09.2014 dispone che gli Enti Locali, proprietari delle infrastrutture, provvedano al loro affidamento al Soggetto Gestore Unico nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (art 153 c. 1) e che il Gestore Unico subentra alla data in vigore dello stesso D.L. 133/14 agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale (art 172 c. 2);
- Alla luce della cogente tempistica normativa il Presidente dell'AIP, in data 10.03.2015 ha diffidato le Amministrazioni inadempienti a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa volto al trasferimento delle opere ancora in conduzione diretta (per il Comune di Biccari le reti idrico-fognanti, con diffida n. 810/15);

**Visto che:**

- Le nuove disposizioni di cui al c. 2bis dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 62, c. 4 della L. 221/2015 fanno salve, tra l'altro, alla lettera b) "le gestioni del servizio idrico integrato in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

**Considerato che:**

- Il Comune di Biccari, nella persona del sindaco pro-tempore Avv. Gianfilippo Mignogna, con nota prot. n. 2455 del 28.04.2016 ha fatto istanza all'Autorità Idrica Pugliese "al fine di verificare la possibilità di salvaguardare l'attuale gestione in forma autonoma del Comune di Biccari, così come previsto dal c.d. Collegato Ambientale…"
- L'Autorità Idrica Pugliese, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 –seduta del 28.06.2017, al termine di apposito iter istruttorio ha deliberato, tra l'altro, di esprimere parere favorevole sull'accertamento dei requisiti previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – art 147, comma 2bis, lettera b), in ordine all'istanza del Comune di Biccari, di cui alla nota prot. n. 2455 del 28.04.2016.
- Anche la ***Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del M.A.T.T***. in merito ai quesiti posti sull'interpretazione dell'art. 147, c. 2bis del D.Lgs. 152/2006 ha chiarito che "un Comune che presenti istanza per l'autorizzazione alle deroghe, dovrà assicurare la gestione dell'intera filiera del servizio idrico integrato in quanto, una fattispecie di gestione parziale, senza ad esempio la gestione della depurazione

sarebbe palesemente contra legem e, pertanto, non potrebbe essere in alcun modo autorizzabile da parte dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 147, comma 2bis, lett. b)"

- con nota prot. n. 85801 del 24.07.2017 Acquedotto Pugliese S.p.A. ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Biccari, riscontro, entro 10 gg, per la fissazione di sopralluogo congiunto ai fini della definizione del passaggio di consegna dell'impianto di depurazione;
- con nota 6055/P del 10.11.2017 l'Amministrazione Comunale di Biccari comunicava formale impegno ad assumere e assicurare la gestione diretta anche del locale impianto di depurazione, garantendo la continuità del servizio a far data dal 27.12.2017.
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 21/12/2017 si è preso atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorita' Idrica Pugliese N. 34 del 28-06-2017 concernente l'accoglimento dell'istanza del Comune di Biccari ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 per la Gestione del servizio idrico in forma autonoma e sono stati assegnati specifici obiettivi al Responsabile dell'UTC per dare attuazione a tale forma di gestione;
- in data 31.12.2017 è stato formalizzato il passaggio di consegna del depuratore dall'AQP al Comune di Biccari;
- attualmente la rete idrica e fognaria è gestita direttamente dal Comune di Biccari e la gestione del depuratore è stata esternalizzata alla ditta VAMA S.r.l., con sede in Roma;

**Vista** la legge n. 214/2011 con la quale sono state assegnate all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ed. AEEGSI) oggi AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) le competenze anche in materia di regolazione tariffaria del Sistema Idrico Integrato;

**Considerato che:**

- Con delibera del 1° marzo 2012 l'ARERA ha avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e con delibera n. 585/IDR del 28 dicembre 2012 ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per il periodo 2012 e 2013;
  - Con deliberazione n. 6/2013/R/COM, ha istituito una nuova componente tariffaria, denominata UI1, da applicarsi a tutti i consumi delle utenze del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo, che dovrà essere riversata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- Con delibera n. 643/IDR del 27 dicembre 2013 l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) che apportando alcune integrazioni e modifiche al metodo tariffario transitorio, ne ha consolidato la metodologia e regolamentato la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015;
- L'impostazione generale dell'MTI è stata poi confermata con la delibera del 28 dicembre 2015 n. 664/IDR con la quale l'Autorità ha approvato l'MTI per il Secondo Periodo Regolatorio 2016-2019 (MTI-2), introducendo alcuni elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti e i miglioramenti della qualità del servizio;
  - Con deliberazione n. 664/2015/R/DR, ha introdotto la componente tariffaria, denominata UI2, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, pari a 0,9 centesimi di euro al metro cubo, per l'anno 2018, che dovrà essere riversata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
  - Con deliberazione n. 918/2017/R/DR del 27 dicembre 2017, l'Autorità ha introdotto un'ulteriore componente tariffaria, denominata UI3, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato,

come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto, pari a 0,5 centesimi di euro al metro cubo, per l'anno 2018, che dovrà essere riversata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

- Con delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, ARERA ha approvato il Terzo Periodo Regolatorio 2020-2023 (MTI-3) mantenendo stabilità e certezza nei criteri guida, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012 in merito alla determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) di pubblica utilità che comprende i seguenti servizi:

  a) Servizio di Acquedotto, che include la captazione, la potabilizzazione, l'adduzione, la distribuzione, la relativa misura, la vendita del servizio.

  b) Servizio di Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la fognatura bianca, la relativa misura, la vendita del servizio

  c) Servizio di Depurazione, che include il trattamento delle acque ad usi misti civili e industriali, la relativa misura, la vendita del servizio.

  ed ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2020, agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione verrà addebitata la componente perequativa UI4 - nella misura di 0,004 €/mc – destinata all'alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 della legge 221/2015;

**Considerato**, inoltre, **che** il provvedimento in questione si applica integralmente ai soggetti gestori che, a qualunque titolo, svolgono uno o più servizi tra quelli sopra elencati e che secondo le definizioni di ARERA per "Gestore si intende il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII), ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono autonomamente";

**Dato atto**:

- che all'art.31.1 Allegato A della Delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 (MTI-3), è indicato che per i soggetti gestori caratterizzati da *perduranti criticità* nell'avvio delle necessarie attività di *programmazione e di organizzazione del SII* nel rispetto della normativa vigente, nonché di *realizzazione degli interventi* manutentivi ed infrastrutturali, si applica lo **Schema Regolatorio di Convergenza** per la determinazione delle tariffe, che è **un sistema semplificato** per un periodo determinato di tempo e a specifiche condizioni;
- l'art. 31.2 Allegato A dispone che in ragione delle suddette criticità, si provvede alla ricostruzione parametrica su base benchmark (confronto) delle voci di costo da riconoscere in tariffa;
- l'art.31.3 Allegato A stabilisce che l'accesso allo Schema Regolatorio di Convergenza avviene previa **motivata istanza del Comune all'Ente di Governo dell'Ambito e quest'ultimo all'ARERA** a valere sul periodo regolatorio 2020-2023, al termine del quale trovano applicazione gli schemi regolatori di cui all'articolo 5 del MTI-3;
- l'art.31.4 Allegato A prescrive che l'istanza di cui al precedente articolo 31.3 deve essere presentata entro i termini previsti per la predisposizione dello schema regolatorio e deve contenere la seguente documentazione:
  - una relazione recante il **fabbisogno degli interventi** necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
  - in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d'ambito, la **presentazione di un programma di impegni** che descriva le modalità di completamento, comunque non oltre l'anno 2023, di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

**Dato atto che**

- Il Comune di Biccari, quale Ente gestore del SII deve procedere con l'aggiornamento del tariffario, sulla base di uno specifico Schema regolatorio, da proporre all'ARERA per l'approvazione;
- Con delibera 580/2019/R/IDR del 27.12.2019, ARERA ha approvato il Periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3) confermando stabilità e criteri guida, in analogia con le regole introdotte a partire dal 2012, in riferimento alla determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII);

**Visto che** con nota acquisita al prot. n. 2169 del 22/04/2020 l'AIP, in relazione alla delibera ARERA 580/2019/R/idr del 27/12/2019, ha chiesto dettagliate e specifiche informazioni, comunicando, tra l'altro:

- che, al fine di scongiurare provvedimenti sanzionatori e allo scopo di riattivare gestioni rimaste inerti per lungo tempo e superare il divario esistente nell'erogazione dei livelli di servizio (Water Service Divide) attraverso la programmazione e realizzazione degli investimenti necessari ad assicurare livelli di servizio minimi uniformi a quelli già assicurati agli utenti dei territori confinanti serviti dal Gestore d'Ambito, ARERA ha istituito lo "Schema regolatorio di convergenza", consentendo di recuperare l'eventuale ritardo accumulato negli anni mediante l'adozione di misure graduali nel tempo al fine di arrivare al completamento della regolazione in una durata massima di 4 anni (dal 2020 al 2023);

- La mancata adesione da parte del Comune/gestore del SII, allo schema regolatorio di convergenza e la contestuale impossibilità ad accedere allo schema regolatorio ordinario se sussistono i motivi precedentemente illustrati, comporta l'applicazione di una penale da parte di ARERA consistente nell'obbligo di versare alla Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti nell'anno 2019 per tutto il tempo di durata dell'inerzia da parte del gestore. L'accesso allo schema regolatorio di convergenza rappresenta, dunque, una opportunità per evitare di incorrere in sanzioni e portare a completamento con un adeguato lasso di tempo (4 anni) la disciplina di ARERA in materia di regolazione.

**Visto che** con nota prot. n.2507 dell'11/05/2020, questo Ente ha riscontrato la nota sopra citata chiedendo, in ragione della crisi economica causata dal COVID-19, la concessione di una proroga di un anno per addivenire allo schema regolatorio;

**Preso atto che** con nota acquisita al prot. n. 2786 del 27/05/2020 l'AIP in merito alla richiesta di posticipare di un anno il programma degli obblighi e degli impegni previsti dall'art. 31.9 della Deliberazione ARERA 580/2019, ha precisato che, pur condividendo le motivazioni esposte in merito alle difficoltà ad intraprendere, già a partire dal 2020, l'impegnativo percorso di compimenti richiesto, accogliere la richiesta di procrastinare di un anno l'avvio dell'adozione del programma di obblighi/impegni equivarrebbe ad una richiesta di posticipo dell'aggiornamento delle tariffe 2020 attraverso la valorizzazione della cosiddetta componente Y: facoltà che non rientra, giuridicamente, tra i compiti dell'AIP ma dell'ARERA;

**Dato atto che** con nota prot. n. 3232 del 22/06/2020 il Responsabile dell'UTC ha fornito all'AIP le informazioni tecniche richieste con la nota acquisita al prot. n. 22/04/2020;

**Preso atto che** l'AIP con nota acquisita al prot. 3677 del 16/07/2020 ha comunicato che le informazioni trasmesse in data 22/06/2020 non risultavano esaustive e necessitavano di integrazioni e che comunque l'assunzione degli impegni del Comune avrebbe dovuto essere formalizzata con la sottoscrizione di uno specifico accordo nel quale prevedere la volontà del Gestore ad aderire allo schema di convergenza, gli impegni e i termini entro i quali il Gestore deve adempiere. L'accordo si rendeva necessario anche per le conseguenze previste dall'art. 31.11 che, in

caso di inosservanza di almeno uno degli obblighi previsti dal cronoprogramma quadriennale degli impegni, fa ricadere il Gestore nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio disciplinata ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/idr., ovvero:

a. la determinazione d'ufficio delle tariffe;

b. l'applicazione del moltiplicatore tariffario (ϑ) pari a 0,9;

c. versamento del 10% delle tariffe alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali

**Visto che** con nota prot. 3934 del 30/07/2020 con la quale il Responsabile dell'UTC ha riscontrato al nota AIP prot. 3677 del 16/07/2020 inviando una relazione tecnica e i dati richiesti;

**Dato atto che** con nota acquisita al prot. 4284 del 24/08/2020 l'AIP ha ribadito che la concessione della proroga non rientra nelle sue competenze ed ha puntualizzato che, in ogni caso, a meno di una formale autorizzazione in tal senso da parte di ARERA, lo stesso Programma dovrebbe comunque prevedere il recupero delle attività 2020 posticipate nelle annualità successive.

**Vista** la normativa, nazionale in materia di gestione della risorsa idrica (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale) nella quale si prevede che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**Dato atto che** l'acquedotto Comunale ha come compiti e obblighi :

- la misurazione dei consumi tramite "contatori idrici";
- la integrale copertura dei costi;
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati "costi fissi",
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati "costi variabili", - l'individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;
- l'individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata con un valore dell'acqua consumata che cresce all'aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo;

**Accertato che** giusta deliberazione G.C. n.130/2020 si è provveduto, per l'anno 2020, a ridefinire le tariffe del servizio idrico in attuazione della sopra citata delibera ARERA 580/2019/R/idr del 27/12/2019 per addivenire all'adesione allo schema regolatorio di convergenza;

**Dato atto che**, successivamente all'adozione della deliberazione G.C. n. 130/2020, è intercorsa ulteriore corrispondenza tra questo Comune l'A.I.P., a valle della quale il Comune di Biccari, per il tramite del Responsabile dell'UTC, in data 18/12/2020, ha definito il fabbisogno complessivo di interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio ed ha assunto i seguenti impegni:

*1. a partecipare all'avvio del procedimento di applicazione dello Schema regolatorio di convergenza previsto dal Metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 emanato da ARERA con Deliberazione 580/2019/R/idr;*

*2. a partecipare all'attività previste dal programma degli obblighi per i prossimi 4 anni di gestione del SII;*

*3. ad informare periodicamente l'Autorità Idrica pugliese e, per conoscenza ARERA, sulle attività svolte dal Comune in materia di regolazione e realizzazione degli interventi specificando le modalità prescelte e fornendo prova dell'avvenuto espletamento di tale attività all'AIP (Ufficio Regolazione tariffaria).*

**Preso atto che,** a fronte di quanto sopra, l'AIP ha approvato la deliberazione n. 53 del 18/12/2020 ad oggetto: *Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr del 27/12/2019, art. 9. Misure per il superamento del Water Service Divide e applicazione dello "Schema Regolatorio di Convergenza". Presa d'atto del procedimento svolto e degli adempimenti per il comune/gestore,* con la quale si è disposto di prendere atto della documentazione allegata alla stessa Deliberazione a costituirne parte integrante:

a) Fabbisogno complessivo di interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio così come richiesta dall'art. 31.4 del Titolo 8 dell'MTI-3 (Allegato A),

b)Atto di impegno sottoscritto dal responsabile del procedimento del Comune di Biccari dal quale si evince la volontà del Comune/gestore di aderire allo Schema di convergenza, gli impegni e i termini entro i quali adempiere agli accordi per non incorrere nella disciplina prevista dall'articolo 5 comma 8 della Deliberazione 580/2019/R/idr (MTI-3) (Allegato B).

**Preso, altresì, atto che,** con la sopra citata deliberazione AIP n. 53 del 18/12/2020 si è disposto che *prudenzialmente si è ritenuto opportuno, pur se il Comune nei prossimi anni vorrà avviare il processo di aggregazione del gestore unico d'ambito nell'ATO Puglia, considerare il coefficiente " pari ad 1 (che si applica in assenza dell' avvio di un processo di aggregazione) da cui consegue che i moltiplicatori tariffari applicabili per la gestione che ha aderito al meccanismo convergenza, per il terzo periodo regolatorio, sono quelli riportati nella tabella seguente: e l'incremento tariffario massimo previsto per ciascun anno del quadriennio è definito come segue:*

| | "Y" (valore massimo di incremento consentito) | Moltiplicatore theta |
|---|---|---|
| Anno 1 - 2020 | 5% | 1,05 |
| Anno 2 - 2021 | 4% | 1,04 |
| Anno 3 - 2022 | 3% | 1,03 |
| Anno 4- 2023 | 2% | 1,02 |

**Visto che** in data 25/05/2021, come da verbale in atti, in videoconferenza, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Comune e rappresentanti dell'AIP e di AQP, nell'ambito del quale si è discusso in merito alla volontà di questo Ente di avviare le verifiche necessarie a valutare la possibilità di un passaggio all'AQP della gestione delle opere attualmente condotte in forma diretta;

**Dato atto che**, stante l'intento di dare avvio al processo di aggregazione, il α e i Moltiplicatori Tariffari Annuali devono essere quelli previsti lo scorso anno, ovvero i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| ANNO 2020 | $\vartheta_{2020} = (1+\alpha Y) = (1+1,5*5\%) = 1+7,5 = 8,5\%$ | $\vartheta_{2020} = 8,50\%$ |
| ANNO 2021 | $\vartheta_{2021} = (1+\alpha Y) = (1+1,5*4\%) = 1+6,0 = 7,0\%$ | $\vartheta_{2021} = 7,00\%$ |
| ANNO 2022 | $\vartheta_{2022} = (1+\alpha Y) = (1+1,5*3\%) = 1+4,5 = 5,5\%$ | $\vartheta_{2022} = 5,50\%$ |
| ANNO 2023 | $\vartheta_{2023} = (1+\alpha Y) = (1+1,5*2\%) = 1+3,0 = 4,0\%$ | $\vartheta_{2023} = 4,00\%$ |

Incremento Tariffario Complessivo $\vartheta = 25,00\%$

**Considerato che**, pertanto, per l'anno 2022 l'incremento massimo delle tariffe è il 5,50% e non già il 3%, come previsto in via prudenziale dalla delibera AIP 53/2020;

**Considerato che**:

-che, ai sensi dell'alt. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-che la lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, prevede che le suddette deliberazioni devono, fra l'altro, essere allegate al bilancio di previsione;

-che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali prevede che gli Enti approvino il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022, il successivo DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/05/2022 ed infine la Conferenza stato Città in data 31/05/2022 in seduta straordinaria che ha deliberato la proroga del predetto termine al 30/06/2022;

**Viste, ora,** le tariffe per l'anno 2022 elaborate dai competenti uffici;

**Dato Atto Che** il costo complessivo del servizio per l'anno 2022 ammonta ad euro **328.350,00** (vedi prospetto allegato);

**Precisato Che** il costo di cui sopra alla voce "personale" contempla il costo di solo n. 1 unità lavorativa a tempo part time 50% (in quanto le due unità a tempo pieno impiegate nel servizio dedicano 1/2 della propria attività alla gestione del servizio idrico);

**Preso atto che** il Servizio Finanziario ha quantificato la copertura dei costi di gestione per l'anno 2022 nel **76,12%** come da allegato prospetto;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile e non, approvato con deliberazione di C.C. n.3/2011;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di approvare, a tal fine, per l'anno 2022 le tariffe di cui all'allegato prospetto;

12. Di dare atto che il costo complessivo del servizio nell'anno 2021 ammontava ad euro **321.835,13** e nell'anno 2022 ammonta ad **€. 328.350,00** (vedi prospetto allegato);
13. Di dare atto che le tariffe come sopra determinate per l'anno 2022, a fronte del costo complessivo di euro **328.350,00**, comportano una copertura del servizio pari al **76,12%** (come da prospetto allegato);
14. di rendere la presente deliberazione con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile e disporre, ai sensi dell'art.134 comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, l'affissione all'Albo

Pretorio del Comune e la contestuale sua trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000.

**ORIGINALE**

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

| | |
|---|---|
| **IL SINDACO**<br>**Avv. Gianfilippo MIGNOGNA** | **Segretario Generale**<br>**Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE** |

**R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E (N. 631)**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/06/2022 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

**IL MESSO COMUNALE**

Addì 13/06/2022

_____

_____

**C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[ X ] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

**Segretario Generale**
**Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE**

Addì 13/06/2022

_____

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.